DECISIONE (PESC) 2017/381 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC ([1]).

(2) Il 4 marzo 2016 il Consiglio ha prorogato fino al 6 marzo 2017 le misure restrittive nei confronti di sedici persone ([2]).

(3) In base a un riesame delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC, è opportuno prorogare l'applicazione di tali misure restrittive fino al 6 marzo 2018. La voce relativa a una persona elencata nell'allegato della decisione 2014/119/PESC dovrebbe essere soppressa.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2018.»;

2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. FARRUGIA

([1]) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

([2]) Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 76).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2014/119/PESC la voce relativa alla persona elencata in appresso è soppressa:

16. Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko